



Convegno ABS

Modulo I

*La responsabilità nella gestione delle situazioni di crisi
d'impresa: Italia e San Marino, un parallelismo
divergente*

Convegno del 9 ottobre 2020

D.Lgs. 12.01.2019 n. 14 e Raccomandazione 135/2014



T₁

1942 - 2005

*Stagione del rigore
«dell'insolvenza»*

R.D. 16 marzo 1942 n. 262 (c.c.)

Società
solida

Economia in
ripresa



*Fallimento morale e
giuridico*

T₂

2005 - 2016

*Stagione
dell'autonomia «della
crisi d'impresa»*

Step normativi

2005

2006

2007

2014

Mini - riforme

**Raccomandazione
135/2014**

**Pena, la
dicotomia**

Potere
Giudiziale

Potere
Parti terzi

T₃

2017

*Stagione del sostegno
«prevenzione della crisi»*

**D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14
(LD 155/2017 e attua la
Raccomandazione 135/2014)**

**Piano d'azione:
imprenditorialità del 2020
(cfr. IX Considerando della
Raccomandazione 135/2014)**

Gli ambiti chiave di intervento per rimuovere gli ostacoli alla crescita delle PMI*



Accesso ai finanziamenti



Sostegno agli imprenditori nelle fasi cruciali del ciclo vitale dell'impresa

Sprigionare le nuove opportunità imprenditoriali nell'era digitale



Trasferimenti di imprese




Procedure fallimentari e seconda opportunità per gli imprenditori onesti



Riduzione dell'onere normativo





* Fonte Osservatorio sulle Crisi di Impresa.

** < 10% delle PMI fanno ricorso a revisori esterni e < 1% delle PMI fanno ricorso a organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001.





7

Per promuovere l'efficienza e ridurre ritardi e costi, i quadri nazionali di ristrutturazione preventiva dovrebbero contemplare procedure flessibili che limitino l'intervento del giudice ai casi in cui è necessario e proporzionato per tutelare gli interessi dei creditori e terzi eventuali

10

Gli effetti del fallimento, in particolare la stigmatizzazione sociale, le conseguenze giuridiche e le capacità di far fronte ai propri debiti sono un forte deterrente per gli imprenditori che intendono avviare un'attività o ottenere una seconda opportunità [...] è opportuno pertanto adoperarsi per ridurre gli effetti negativi del fallimento sugli imprenditori, prevedendo la completa liberazione dai debiti dopo un lasso di tempo massimo

8

Il debitore dovrebbe poter chiedere al Giudice di sospendere le azioni esecutive individuali e la procedura di insolvenza di cui i creditori abbiano chiesto l'avvio, nei casi in cui tali azioni possano ripercuotersi negativamente sui negoziati e ostacolare le prospettive di ristrutturazione della sua impresa. Tuttavia, per bilanciare i diritti del debitore con quelli dei creditori, e tenuto conto dell'esperienza maturata con le recenti riforme degli Stati membri, la sospensione dovrebbe essere disposta inizialmente per un periodo non superiore a 4 mesi


9

L'omologazione giudiziaria del piano di ristrutturazione è necessaria per garantire che la limitazione dei diritti dei creditori sia proporzionata ai benefici della ristrutturazione e che i creditori abbiano accesso a un ricorso effettivo, in piena conformità con la libertà di impresa e il diritto di proprietà sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Pertanto il Giudice dovrebbe respingere il piano di ristrutturazione se è probabile che il tentativo di ristrutturazione limiti i diritti dei creditori dissenzianti in misura superiore rispetto a quanto questi potrebbero ragionevolmente prevedere in assenza di ristrutturazione dell'impresa del debitore

Il modello di utilità paretiano



Impresa in bonis



Continuità aziendale

Soddisfamento dei portatori di interessi

Realizzazione dell'efficienza paretiana

Gli amministratori realizzano una allocazione ottimale delle risorse e perseguono gli interessi dei soci

Ordine di soddisfacimento

Fixed claimants


Residual claimant

Fixed claimants

Residual claimant

La massimizzazione del benessere dei residual claimants e la soddisfazione preventiva dei fixed claimants, non danneggiando altri portatori di interessi, realizza l'efficienza paretiana

L'ottimo paretiano si realizza quando l'allocazione delle risorse è tale che non è possibile apportare miglioramenti paretiani al sistema, cioè non si può migliorare la condizione di un soggetto senza peggiorare la condizione di un altro




Quando un'impresa è in crisi si applica il modello di Kaldor-Hicks che comporta necessariamente una valutazione comparativa del pregiudizio che l'interesse del creditore può causare agli altri interessati

Modificazione dell'allocazione delle risorse

coloro che subiscono una perdita di benessere devono essere compensati da coloro verso i quali la modificazione dell'allocazione ha operato favorevolmente

Compensazione tra diversi interessi



I miglioramenti ottenibili di Pareto e Kaldor-Hicks sono nello spazio di scambio tra due partecipanti

La modificazione dell'allocazione delle risorse è efficiente se il benessere ottenuto da taluni supera le perdite di benessere subite da altri componenti



CRISI

Art. 2, co. 1, lett. a, CCI

Lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate

1. Probabilità di futura insolvenza
2. Inadempimento dei piani di cassa prospettici per far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate

LE 5 FASI DI GUATRI

1. incubazione della crisi e allerta interna
2. Maturazione della crisi
3. Crisi conclamata reversibile e allerta esterna
4. Insolvenza reversibile
5. Insolvenza conclamata

SOVRAINDEBITAMENTO

Art. 2, co. 1, lett. c, CCI

Lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza

Applicabile solo per determinati soggetti.
Recepisce la Raccomandazione 135/2014

INSOLVENZA

Art. 2 co. 1, n. 1, lett. b, CCI

Lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni


1. Esterna
2. Finanziaria
3. Parametri: qualitativi e quantitativi
4. Non temporanea difficoltà (Cass. n. 21802/2013)
5. Diverso concetto di insolvenza, se in liquidazione è solo patrimoniale (Cass. 13622/2013)
6. Discusso se serve un solo debitore
7. Insolvenza determina:
 - i. Liquidazione giudiziale (vecchio fallimento)
 - ii. LCA
 - iii. Concordato preventivo
 - iv. Piani attestati
 - v. Accordi di ristrutturazione + moratoria

Sintomi

"Nuova crisi"

Insolvenza




OCRI - OCC



Vita d'impresa



Oggi: Strumenti di allerta





TITOLO IV

CAPO I

Accordi di piani attestati di risanamento

PRESUPPOSTI

crisi

insolvenza

SI

NO

STRUTTURA

In senso tecnico
bilaterale

FORMA

Scritta
Data certa
Pubblicità
(facoltativa)

LEGITTIMATO

imprenditore

SCOPO

risanare
esposizione
debitoriariequilibrare
situazione
finanziaria

EFFETTI

NO
Revocatoria
(ordinaria e
fallimentare)
salvo dolo

Scudo penale

CONTENUTO

Situazione
patrimonialePiano di
azione

Creditori

Ragioni
della crisi

Obiettivi

Nuova
finanza

ATTESTAZIONE

Professionista
indipendente




TITOLO IV

CAPO II


Accordi di ristrutturazione

Tipi di accordo



Moratoria

Accordo di ristrutturazione ordinario



Key issue: temporanea difficoltà, crisi di impresa e insolvenza



DIRITTO CONCORSUALE

INSOLVENZA

«incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni, che è presunta dall'esistenza di una pluralità di procedure esecutive, dalla chiusura dei locali e dalla irreperibilità del debitore» (V. PIERFELICI, *Le procedure concorsuali nell'ordinamento sammarinese*, San Marino, 2010, pag. 27-28)

TEMPORANEA DIFFICOLTA'

«La società che si trova in temporanea difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, se vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa» (Art. 114, LS)

DIRITTO BANCARIO

CREDITI INCAGLIATI

«l'intera esposizione dei crediti per cassa e fuori bilancio nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che possa, prevedibilmente, essere rimossa in un congruo periodo di tempo.» (Art. I.I.2, n. 23 Reg. 2007-07)

CREDITI IN SOFFERENZA

«l'intera esposizione dei crediti per cassa e fuori bilancio nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche se non accertata giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle previsioni di perdita formulate nonché da eventuali ristrutturazioni dei predetti crediti.» (Art. I.I.2, n. 24 Reg. 2007-07)

CREDITI RISTRUTTURATI

«esposizioni per cassa e "fuori bilancio" per le quali una banca, a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio: riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi ecc.) che diano luogo a una perdita [...] Le eventuali ristrutturazioni di esposizioni creditizie verso soggetti classificati in sofferenza si presumono realizzate con un intento liquidatorio e pertanto non rientrano nella definizione di crediti ristrutturati ma in quella di sofferenze.» (Art. I.I.2, n. 25 bis, Reg. 2007-07)

Convegno ABS